

Blocco della riscossione coattiva fino al 28 febbraio: incertezza sulle decadenze di Cristina Carpenedo (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'ultimo intervento del legislatore in materia di riscossione coattiva è contenuto nel decreto legge 7/2021, il quale si aggiunge al precedente DL 3/2021, ricalcandone la struttura e riscrivendo più compiutamente alcuni passaggi. Inoltre, il comma 5 dell'articolo 1 del nuovo decreto ha abrogato l'articolo 1 del DL 3/2021, la disposizione più importante per i Comuni in quanto relativa al blocco delle attività coattive.

Va considerato come il precedente intervento normativo fosse entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione avvenuta il 15 gennaio 2021, rendendo necessaria una sanatoria per i provvedimenti notificati nel periodo 1-14 gennaio 2021. La disciplina della fase transitoria si trova ora nel comma 5 dell'articolo 1 e ricalca il testo contenuto nel precedente decreto.

La modifica all'articolo 68 del DL 18/2020 riguardante la riscossione coattiva Il comma 2 dell'articolo 1 del nuovo decreto ha agito sull'articolo 68 del DL 18/2020, la norma che dall'8 marzo 2020 ha tenuto ferma la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti impositori, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi (per la fase successiva all'esecutività) e ingiunzioni fiscali. Il termine, originariamente rientrante nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato prorogato fino al 28 febbraio 2021 e riguarda tutte le somme che hanno fonte in cartelle o ingiunzioni, comprese le rateizzazioni riconosciute sui medesimi atti. La conseguenza che ne è derivata è il perdurare del blocco di tutte le attività di notifica di cartelle, ingiunzioni, attività cautelari ed esecutive relative ai residui non riscossi già scaduti prima dell'8 marzo 2020, nonché alle somme in scadenza dalla stessa data fino al 28 febbraio 2021. Per quest'ultimi si aggiunge un altro mese dato che il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo, salva la possibilità di chiedere ed ottenere una rateazione.

Se da una prima lettura appare semplice giungere alla conclusione che si tratti di un differimento di due mesi rispetto a un termine già scaduto, non deve sfuggire la conseguenza derivante dall'aver spostato la sospensione sull'anno 2021. L'articolo 68 infatti ha richiamato l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, al centro dei meccanismi di proroga dei termini di decadenza e prescrizione, riconosciuti a compensazione del blocco delle attività di riscossione dovuto al divieto di notifica per analogo periodo. L'impatto della norma sui termini di prescrizione e decadenza è comunque incerto, soprattutto per le ingiunzioni fiscali, dato che per le cartelle di pagamento l'articolo 1-bis del DL 125/2020 (convertito dalla legge 159/2020) ha chiarito che trova applicazione il termine biennale del comma 2 dell'articolo 12. Se si ritiene applicabile la sospensione del comma 1 del citato articolo 12, il termine di decadenza per la notifica delle ingiunzioni fiscali è differito di 358 giorni (dal 8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), mentre se si ritenesse applicabile il comma 2, i medesimi termini sarebbero addirittura differiti al 31 dicembre 2023.

Inoltre, l'aver disposto la proroga di 59 giorni nell'anno 2021 comporta l'applicazione di un nuovo periodo di sospensione sulle annualità in decadenza e prescrizione nel 2021 pari a 59 giorni, se si applica il comma 1, ovvero al 31 dicembre del secondo anno successivo per la notifica di atti in decadenza o prescrizione nel 2021, se si applica il comma 2.

La sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni Il secondo ambito di intervento contenuto nel comma 3 dell'articolo 1 del DL 7/2021 ha differito al 28 febbraio 2021 la sospensione disposta dall'articolo 152 del DL rilancio, che ha sospeso nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e il 28 febbraio 2021, gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di quest'ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 446/1997, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

(*) Gruppo Anutel tributi

